

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	180
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	183
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	181

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA/Confesercenti), della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e di Coldiretti Lombardia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi) .....	182
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

##### Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

**Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in

sede consultiva, per l'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) sul nuovo testo del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni medesime nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Amato, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Chiede, pertanto, se vi siano altri deputati che intendano intervenire.

Marisa NICCHI (SEL) sottolinea la posizione molto critica del suo gruppo sui contenuti dell'articolo 32 del provvedimento in esame. Rileva che si prefigura una sorta di concorrenza « distorsiva » in quanto, consentendo l'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie, si favoriscono le grandi catene a

discapito delle realtà di dimensioni limitate, senza reali garanzie sulla riduzione dei costi. Evidenza che la criticità dell'impostazione è accentuata dalla previsione del possibile trasferimento delle piccole farmacie in caso di calo demografico, con conseguente carenza di presidi sul territorio.

Osserva che le scelte adottate appaiono in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, nonché con le posizioni espresse dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Ritiene, inoltre, sia stata effettuata una scelta sbagliata non consentendo alle parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C. Ribadisce, pertanto, la propria contrarietà alla *ratio* complessiva delle norme in esame, segnalando che la vendita dei farmaci non deve svolgersi secondo logiche di mercato ma deve garantire in primo luogo la tutela della salute.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, ricorda che nella fascia C sono inclusi medicinali eterogenei, per cui non è possibile assumere un approccio univoco rispetto alle limitazioni riferite alle procedure di vendita.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole, con tre osservazioni, formulate sulla base delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva, nonché del successivo dibattito (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nell'osservare che si è scelto di seguire un approccio cauto per la liberalizzazione del settore delle farmacie, il cui esito, in primo luogo sul piano della riduzione dei costi, potrà essere verificato solo in un congruo lasso di tempo, condivide la proposta di parere della relatrice e le osservazioni ivi formulate, che potranno contribuire ad apportare eventuali ulteriori miglioramenti al testo in esame.

Donata LENZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, sottolineando che la prima delle osservazioni

mira a correggere un evidente errore nel testo, in quanto vi è una palese distinzione tra esame strumentale ed esame obiettivo di cui l'attuale formulazione non sembra tenere conto. Ritiene che la proposta normativa rappresenti una soluzione equilibrata, in ragione della forte complessità del settore delle farmacie e dei diversi interessi coinvolti, di cui occorre tenere conto. Evidenza, quindi, l'opportunità dell'osservazione, contenuta nella proposta di parere, relativa alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, per evitare il rischio di contenziosi.

In conclusione, auspica che, prima dell'esame della prossima legge annuale per il mercato e la concorrenza possa svolgersi presso la Commissione affari sociali un ampio dibattito sulla disciplina della rete delle farmacie, che porti magari all'adozione di atti di indirizzo al Governo, al fine di rafforzare il punto di vista della Commissione su questa materia.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) segnala che l'attuale impostazione del sistema dei farmaci trova le sue radici in un periodo storico remoto e che, pertanto, sarebbe necessario un ripensamento sistematico e complessivo della normativa vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.**

**Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, de-

putata Miotto, ha svolto la relazione introduttiva e che, quindi, nella seduta odierna può essere avviato il dibattito.

Matteo MANTERO (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, dichiarando che il suo gruppo condivide sostanzialmente tutti i rilievi da lei espressi.

Manifesta, in ogni caso, apprezzamento per le finalità del provvedimento in esame, sottolineando l'importanza dell'impiego della canapa in settori quali il tessile, l'edilizia e l'alimentazione, e ricordando che in passato tale coltivazione è stata in qualche modo demonizzata, a volte su impulso di produttori di sostanze alternative, quali le fibre artificiali. Valuta positivamente la non procedibilità nel caso di un contenuto di THC sino all'1 per cento in ragione delle peculiarità del clima di alcune regioni italiane, considerato che tale limite appare in ogni caso largamente inferiore alla quantità di principio attivo contenuto nelle sostanze psicotrope.

Si associa, quindi, alle considerazioni svolte dalla relatrice Miotto circa la necessità di correggere i riferimenti alla vigente normativa sulle droghe.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando che il rappresentante del Governo interverrà in una seduta successiva per rispondere ai rilievi espressi dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 settembre 2015.*

**Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell'alimentazione (FIESA/Confesercenti), della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e di Coldiretti Lombardia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.45.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.  
Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo e abbinate, recante: « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », come risultante dagli emendamenti approvati;

evidenziato, in particolare, l'articolo 7 del provvedimento in oggetto, che, recando modifiche all'articolo 139 del codice delle assicurazione private, concernente il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, prevede che « le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente » (comma 3, capoverso « ART. 139 », comma 2);

rilevata l'opportunità di migliorare la formulazione della suddetta disposizione, in quanto l'accertamento visivo rientra di per sé nell'ambito dell'accertamento clinico strumentale obiettivo, non contrapponendosi ad esso, come, invece, si potrebbe desumere dal testo della disposizione in esame;

evidenziato, inoltre, il comma 1-*quarter* dell'articolo 32, che aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo

pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro;

rilevato che tale disposizione presenta elementi di criticità, sia sotto il profilo della parità di trattamento, in quanto il problema del rapporto tra numero delle farmacie e decremento della popolazione può riguardare anche altri comuni oltre quelli presi in considerazione, sia per quanto concerne il merito, giacché non appare corretto rimettere la possibilità del trasferimento di una farmacia in ambito regionale all'iniziativa del singolo farmacista, stante anche la recente normativa – recata dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 – che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

considerato che, in ogni caso, sarebbe opportuno rinviare la risoluzione della questione relativa alle farmacie soprannumerarie alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla suddetta legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 7,

comma 3, capoverso « ART. 139 », comma 2, le parole: « clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo » con le seguenti: « clinico strumentale o obiettivo, in particolare visivo »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 32, comma 1-*quater*, nel senso di conformarsi al contenuto della legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di

garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di tenere conto, nell'applicazione della nuova normativa sulle farmacie, della conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi.